ACCORDO REGIONALE PANIFICAZIONE LOMBARDIA

In data odierna, presso la sede di Grassobbio (BG) della Unione Regionale dei Panificatori della Lombardia, si sono incontrati:

- la UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA LOMBARDIA, rappresentante le associazioni provinciali del settore,

- la Federazione ASSIPAN aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia rappresentata per la Lombardia dalla ASSOCIAZIONE PANIFICATORI di LECCO,

E

- la FAI-CISL Lombardia,
- la FLAI-CGIL Lombardia,
- la UILA-UIL Lombardia,

PREMESSO CHE

Le Parti regionali, dopo la stipula dell'accordo di rinnovo del CCNL UNICO PANIFICAZIONE del 13 febbraio 2013, si sono incontrate più volte affrontando diverse materie delegate al secondo livello contrattuale con la finalità di permettere alle aziende di competere sul mercato e rilanciare l'occupazione con servizi accessori, registrate le mutate esigenze del settore.
Considerando inoltre che è in vigore un Contratto Regionale Integrativo sottoscritto in data 18 gennaio 2011 ad integrazione dello stesso fermo restando la validità esclusivamente per tutte le aziende del settore (purchè il volume di affari generato dai prodotti da forno sia prevalente ad eventuali attività collaterali) che applicano integralmente il Contratto integrativo regionale lombardo citato.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

Fermo restando l'attuale sistema di classificazione, le Parti, al fine di rispondere a specifiche esigenze connesse allo sviluppo ed all'evoluzione produttiva e commerciale conseguito nel settore ed alle prevedibili ulteriori innovazioni, riconoscono l'importanza della valorizzazione delle risorse umane come obiettivo strategico fondamentale per il mantenimento e l'accrescimento dei livelli di competitività e di efficienza delle imprese.
In tale ottica le Parti convengono sull'opportunità di procedere all'integrazione dei profili professionali contrattuali anche sulla base della polivalenza (intesa come intervento su più posizioni di lavoro) e/o della polifunzionalità (intesa come esercizio di attività complementari e connesse alla qualifica di riferimento) manifesta in nuovi modelli di professionalità e di organizzazione del lavoro.
Di seguito i nuovi profili aggiuntivi previsti a livello regionale:

Livello B2:
- Cuoco
- Barista
- Altre mansioni equivalenti

Ad integrazione delle mansioni indicate nel CCNL si prevede che il Commesso del livello B2 possa, se autorizzato: ordinare, prendere in carico le merci, pagare i fornitori e stoccare le merci.

Livello B3 super:
- Addetto preparazione piatti freddi e caldi, gastronomia
- Preparatore basi gelato
- Allestitore di rinfreschi/eventi anche fuori sede
- Altre mansioni equivalenti

Livello B3:
- Caffettieri
- distributore gelato
- cameriere
- addetto servizio di rinfreschi/eventi anche fuori sede
- altre mansioni equivalenti

Ad integrazione delle mansioni indicate nel CCNL si prevede che il Commesso del livello B3 possa segnalare al titolare ed ai commessi ogni necessità di rifornimento.
Inoltre si conviene che possano essere occupati fino ad un massimo di 3 aiuto commessi per ogni commesso B2, datore di lavoro e familiare.

Le Parti, a fronte delle novità professionali e d'inquadramento sopra definite, s'impegnano nelle rispettive responsabilità ad attivarsi nell'Ente Bilaterale EBIPAL affinchè apporti il contributo di propria competenza in termini di formazione e sicurezza sul lavoro.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Le Parti convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva e convengono quanto segue:

a) i limiti minimi di tempo tra più contratti a tempo determinato stipulati con lo stesso lavoratore dovranno avere un intervallo minimo di:
- 20 gg (rapporto a tempo determinato di durata iniziale fino a 6 mesi)
- 30 giorni (rapporti a tempo determinato con durata iniziale superiore a 6 mesi).

nei casi di seguito riportati in via indicativa e non esaustiva:
- avviamento di una nuova attività da meno di un anno,
- lancio di un prodotto o di un servizio innovativo (caffetteria ecc),
- implementazione di un rilevante cambiamento produttivo, anche tecnologico (panificazione diurna o con celle),
- rinnovo o proroga di una fornitura,
- situazioni imprevedibili o contingenti che rendano necessarie provvisorie integrazioni di organico,
- picchi produttivi in particolari periodi dell'anno.

b) Nel caso di sostituzione di lavoratori con la conservazione del posto (malattie e infortuni) e per i lavoratori fruenti di congedo di maternità anticipato, obbligatorio,

facoltativo la sostituzione può essere anticipata a due mesi prima per il passaggio delle consegne e relativa formazione specifica .

c) Con la finalità di favorire la più ampia occupazione e competitività, in coerenza con la specifica disciplina prevista dalla vigente normativa, le Parti convengono sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzione a termine effettuate per ragioni di carattere sostitutivo; a mero titolo esemplificativo: malattia, infortunio, ferie, lavoratrici in maternità, etc.

RINNOVO CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE

Le Parti restano impegnate ad avviare la trattativa di rinnovo del CIRL 18 gennaio 2011, entro il prossimo mese di ottobre 2013.

Letto, confermato e sottoscritto

Grassobbio (BG), 25 giugno 2013

UNIONE REGIONALE PANIFICATORI

FAI - CISL

FLAI - CGIL

ASSIPAN - CONFCOMMERCIO

UILA - UIL